

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione

(OIAM)

del ...

(Avamprogetto 1.0a del 18 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

visti gli articoli 27 capoverso 2 lettera c e 27a capoverso 6 della legge federale del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze, il trattamento e la comunicazione di dati personali e i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni per i sistemi di gestione delle identità (sistemi IAM³), i servizi di elenchi e l'archivio centralizzato delle identità della Confederazione.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

² Fatte salve disposizioni di diverso tenore previste dal diritto federale in materia di organizzazione, le autorità e i Servizi seguenti possono impegnarsi mediante un accordo a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne discendono:

- a) unità dell'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell'articolo 7a OLOGA;
- b) altre autorità federali;
- c) organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, alle quali sono stati attribuiti compiti amministrativi (art. 2 cpv. 4 LOGA);
- d) istituzioni con scopi pubblici vicine alla Confederazione, se i loro sistemi devono essere connessi a quelli dell'Amministrazione federale.

¹ RS 172.010

² RS 172.220.1

³ IAM = Identity and Access Management

⁴ RS 172.010.1

Sezione 2: Scopo e funzione basilare dei sistemi

Art. 3 Sistemi IAM

¹ Lo scopo di un sistema IAM consiste nel raggruppare i dati sull'identità e le autorizzazioni di persone, macchine e sistemi per amministrarli e metterli a disposizione su richiesta di sistemi a valle e di altri sistemi IAM.

² I sistemi a valle sono applicazioni specifiche oppure sono sistemi che consentono l'accesso a informazioni, strumenti informatici, locali e altre infrastrutture.

³ In quanto sistema a monte, il sistema IAM verifica l'identità e determinate proprietà rilevanti ai fini delle autorizzazioni di persone, macchine e sistemi che vogliono accedere a un sistema a valle e ne trasmette il risultato al sistema a valle, affinché possa rilevare tali autorizzazioni.

Art. 4 Servizi di elenchi

Un servizio di elenchi serve a gestire le informazioni sugli utenti delle infrastrutture della Confederazione al fine di identificare le persone e amministrare i dispositivi, le connessioni, i dati relativi ai contatti e simili a loro assegnati.

Sezione 3: Organi responsabili

Art. 5 Sistemi IAM

¹ Gli organi della Confederazione responsabili dei sistemi IAM sono:

- a. l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) per tutti i sistemi IAM offerti come servizi standard o esplicitamente attribuiti all'ODIC;
- b. la direzione delle risorse del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per il sistema IAM gestito dal Servizio informatico del DFAE.
- c. lo Stato maggiore dell'esercito per il sistema IAM operativo presso la Base d'aiuto alla condotta (BAC);
- d. la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per il sistema IAM operativo presso il Centro servizi informatici DEFR (CSIeco);

² La responsabilità per il sistema a valle e in particolare per l'accesso ad esso spetta all'ufficio tecnico competente.

Art. 6 Servizi di elenchi

Gli organi della Confederazione responsabili per i servizi di elenchi che esulano dai sistemi IAM sono rispettivamente l'ODIC per i servizi standard, e per gli altri elenchi i fornitori di prestazioni informatiche che gestiscono tali sistemi, più precisamente:

- a. il Servizio informatico della Direzione delle risorse presso il DFAE;
- b. il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP);

Ordinanza IAM RU 2016

- c. la Base d'aiuto alla condotta (BAC) in seno al DDPS;
- d. l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) presso il DFF;
- e. il Centro servizi informatici del DEFR (CSIeco).

Art. 7 Esercizio dei diritti

Le persone interessate fanno valere i propri diritti per quanto concerne i sistemi IAM e i servizi di elenchi presso i seguenti uffici:

- a. diritto d'accesso: presso gli organi responsabili;
- b. diritto di correzione e cancellazione dei dati: presso il Servizio del personale della loro unità amministrativa od organizzazione oppure presso il Servizio competente per l'aggiornamento di tali dati.

Sezione 4: Dati trattati, ottenimento dei dati e periodo di conservazione

Art. 8 Persone registrate nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi

¹ Nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi possono essere trattati i dati relativi alle seguenti persone:

- a. il personale dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 OLOGA⁵;
- b. il personale dell'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell'articolo 7a OLOGA;
- c. i membri dell'Assemblea federale e il personale dei Servizi del Parlamento ai sensi del titolo quarto, capitolo 7 della legge federale del 13 dicembre 2002⁶ sul Parlamento;
- d. le persone elette dall'Assemblea federale ai sensi dell'articolo 168 della Costituzione federale⁷;
- e. il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, sempre che la legislazione non preveda diversamente.
- f. il personale del Ministero pubblico della Confederazione ai sensi degli articoli 7–22 della legge del 19 marzo 2010⁸ sull'organizzazione delle autorità penali;
- g. Il personale della Segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 della legge sull'organizzazione delle autorità penali.

⁵ RS 172.010.1

⁶ RS 171.10

⁷ RS 101

⁸ RS 173.71

² Inoltre, possono essere trattati i dati del personale delle seguenti imprese che sono regolarmente in contatto con i Servizi di cui al capoverso 1:

- a. Ferrovie federali svizzere;
- b. la Posta Svizzera;
- c. RUAG;
- d. Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

³ Nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi possono parimenti essere trattati dati sulle seguenti persone:

- a. persone esterne che lavorano per i Servizi di cui ai capoversi 1 e 2;
- b. persone esterne che per altri motivi hanno accesso a informazioni, strumenti informatici, locali e altre infrastrutture dell'Amministrazione federale.

Art. 9 Persone registrate nei sistemi IAM

Oltre ai dati di cui all'articolo 8, nei sistemi IAM possono essere trattati i dati delle persone seguenti:

- a. personale delle autorità cantonali o comunali, se queste persone utilizzano sistemi informatici predisposti dalla Confederazione;
- b. privati e rappresentanti di organizzazioni che hanno accesso a sistemi informatici predisposti dalla Confederazione come le applicazioni per il Governo elettronico.

Art. 10 Persone registrate nei servizi di elenchi

Oltre ai dati di cui all'articolo 8, nei servizi di elenchi possono essere trattati i dati del personale delle autorità cantonali, comunali e di altre autorità vicine alla Confederazione che utilizzano un certificato digitale di quest'ultima.

Art. 11 Categorie di dati personali

¹ I dati personali possono essere trattati nei sistemi IAM, nei servizi di elenchi e nell'archivio centralizzato delle identità conformemente all'allegato.

² In questi sistemi non possono essere trattati profili personali.

³ In assenza di una base giuridica specifica in materia, in questi sistemi non possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione.

⁴ I dati riguardanti persone ai sensi dell'articolo 8 che nell'allegato sono contrassegnati con un asterisco possono essere pubblicati in un elenco accessibile a tutti coloro che vi sono riportati.

Art. 12 Ottenimento di dati personali

¹ I sistemi IAM e i servizi di elenchi possono ottenere automaticamente dati delle persone registrate nel sistema informatico di gestione del personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁹ sulla protezione dei dati personali del personale federale.

² Questi sistemi possono ottenere automaticamente dai Servizi ai sensi dell'articolo 8 dati di persone non registrate in BV PLUS, a condizione che il gruppo di persone interessato in linea di principio necessiti l'accesso a sistemi d'informazione o ad altre risorse della Confederazione.

³ Essi possono ottenere automaticamente dai singoli sistemi d'informazione dati di persone esterne che accedono regolarmente alle risorse della Confederazione.

Art. 13 Archivio centralizzato delle identità per la distribuzione dei dati

¹ L'UFIT gestisce un archivio centralizzato delle identità per distribuire i dati degli utenti ai diversi sistemi IAM e servizi di elenchi. Nell'archivio possono essere trattati tutti i dati personali conformemente all'allegato. L'ODIC è l'organo responsabile in seno alla Confederazione.

² BV PLUS trasmette regolarmente i dati elencati nell'allegato, se disponibili, all'archivio centralizzato delle identità. Tutti i dati personali ottenuti automaticamente da BV PLUS sono distribuiti tramite questo archivio, eccetto i dati di base elaborati con SAP standard per i sistemi SAP autorizzati, ottenuti direttamente.

³ I dati personali secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 vengono predisposti per i Servizi del Parlamento affinché possano essere ripresi e armonizzati.

⁴ I dati possono essere predisposti automaticamente in modo da essere ripresi e armonizzati da altri sistemi d'informazione interni alla Confederazione a condizione che il sistema interessato:

- a. poggi su una base giuridica e su un regolamento per il trattamento ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁰ relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD), e
- b. sia notificato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza oppure secondo l'articolo 18 OLPD non sia sottoposto all'obbligo di notifica.

⁵ I dati necessari per la pubblicazione nell'Annuario federale ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 29 ottobre 2008¹¹ sull'organizzazione della Cancelleria federale vengono trasmessi regolarmente alla Cancelleria federale.

Art. 14 Termine di conservazione dei dati personali

Se una persona non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza, i suoi dati nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi vengono distrutti al più tardi dopo due anni.

⁹ RS 172.220.111.4

¹⁰ RS 235.11

¹¹ RS 172.210.10

Sezione 5: Sistemi IAM e trasmissione di dati

Art. 15 Trasmissione di dati in caso di connessione di un sistema d'informazione a un sistema IAM

¹ Se un sistema d'informazione autonomo fino al momento della connessione a un altro sistema viene collegato a un sistema IAM a cui viene trasferito il compito di verificare le identità e determinate proprietà personali rilevanti ai fini dell'autorizzazione, i relativi dati personali possono essere importati nel sistema IAM.

² Nel sistema IAM, per ogni sistema d'informazione a valle deve essere predisposto un elenco dei dati personali che possono essere trasmessi a quest'ultimo in base alla presente ordinanza e alle basi legali su cui poggia il sistema a valle.

Art. 16 Trasmissione di dati in caso di un singolo accesso

Il sistema IAM autentica le persone, le macchine o i sistemi che richiedono l'accesso a un sistema d'informazione a valle, verifica i dati necessari concernenti l'identità e le altre proprietà e conferme necessarie e inoltra al sistema a valle il risultato di tale verifica nonché i dati, le proprietà e le conferme rilevati.

Art. 17 Trasmissione di dati personali a un operatore esterno

¹ Se un operatore esterno gestisce un sistema d'informazione della Confederazione su mandato di quest'ultima o se persone di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 3 lettera a devono accedere a sistemi d'informazione esterni, i dati personali richiesti a tale fine possono essere trasmessi automaticamente all'operatore esterno da sistemi d'informazione concernenti il personale, dall'archivio centralizzato delle identità o dai sistemi IAM.

² A tal fine il Servizio competente per il sistema d'informazione gestito esternamente o che necessita l'accesso al sistema d'informazione esterno formula una richiesta scritta, specificando le persone interessate, e la invia tramite il responsabile per la protezione dei dati competente all'organo della Confederazione responsabile per il sistema d'informazione che fornisce i dati richiesti.

³ Nella richiesta il Servizio responsabile ai sensi del capoverso 2 si impegna per iscritto a rispettare la legislazione federale sulla protezione dei dati, a utilizzare i dati esclusivamente per lo scopo previsto e a proteggerli stando al passo con la tecnologia. All'organo della Confederazione responsabile per il sistema d'informazione che fornisce i dati richiesti deve essere accordato il diritto di ispezione.

⁴ Le persone interessate devono essere previamente informate.

Sezione 6: Misure di protezione dei sistemi IAM

Art. 18 Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni

¹ Gli operatori interni ed esterni dei componenti di un sistema IAM devono disporre di direttive documentate sulla sicurezza delle informazioni e sulla gestione dei rischi. In particolare, ogni organo responsabile per un sistema conformemente alla presente

ordinanza emana un regolamento per il trattamento ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993¹² relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

² I sistemi IAM che non sono gestiti di Servizi ai sensi dell'articolo 2 o su loro mandato, possono essere connessi a sistemi IAM interni alla Confederazione solo se soddisfano i requisiti minimi predefiniti in materia di sicurezza delle informazioni.

³ Per accedere a determinati sistemi d'informazione il Servizio competente o l'ODIC può richiedere che vengano soddisfatti requisiti più severi e determinate certificazioni.

⁴ L'ODIC disciplina i requisiti in materia di sicurezza e le procedure da rispettare nelle pertinenti istruzioni.

Art. 19 Trattamento dei dati nell'emissione di strumenti di identificazione

¹ Per verificare l'identità del richiedente, l'emittente di uno strumento di identificazione può chiedergli di esibire il passaporto, la carta d'identità svizzera o un documento d'identità riconosciuto per l'ingresso in Svizzera.

² L'emittente può registrare una foto o la firma del richiedente oppure può utilizzare foto o firme già memorizzate nel sistema per confrontarle con il documento d'identità.

³ I dati utilizzati per l'identificazione sono salvati insieme a quelli relativi allo strumento di identificazione. Se i requisiti di sicurezza per lo strumento di identificazione interessato lo richiedono, può essere salvata anche la foto del documento d'identità utilizzato a tale scopo.

Sezione 7: Rete di sistemi IAM

Art. 20 Rete IAM della Confederazione

I sistemi IAM dell'Amministrazione federale possono essere interconnessi con i sistemi IAM dei Servizi del Parlamento o dell'esercito al fine di costituire un sistema globale.

Art. 21 Condizioni per la connessione di sistemi IAM esterni

I seguenti sistemi esterni IAM possono essere connessi ai sistemi IAM della Confederazione per consentire l'accesso delle persone ivi registrate alle risorse di quest'ultima, a condizione che siano soddisfatte le condizioni e le procedure previste negli articoli 22 e 23:

- a. i sistemi IAM che comprendono collaboratori cantonali e comunali ai sensi dell'articolo 9 lettera a;
- b. i sistemi IAM riconosciuti dall'ODIC, previsti per la rete per le identificazioni nell'ambito del Governo elettronico;
- c. i sistemi IAM esteri o le reti estere per le identificazioni la cui interconnessione è prevista in un trattato internazionale; oppure
- d. i registri degli attributi che forniscono su richiesta dati relativi alle funzioni professionali conformemente alla lettera b dell'allegato.

Art. 22 Richiesta di connessione di sistemi IAM esterni

¹ Il Servizio competente invia la richiesta di connessione di un sistema IAM esterno a un sistema IAM della Confederazione all'organo competente ai sensi dell'articolo 5.

² La richiesta contiene in particolare:

- a. lo scopo del collegamento;
- b. le basi giuridiche e altre regolamentazioni relative al sistema da connettere;
- c. la descrizione tecnica del sistema da connettere;
- d. i documenti che comprovano il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza dell'informazione ai sensi dell'articolo 18 capoversi 2 o 3;
- e. il parere favorevole del dipartimento competente;
- f. il parere a sostegno espresso da almeno un Servizio responsabile per il sistema a valle a cui si intende accedere attraverso un sistema IAM da connettere.

Art. 23 Decisione in merito alla connessione di sistemi IAM esterni

¹ La decisione in merito alla richiesta di connessione spetta all'organo federale responsabile per il sistema IAM della Confederazione interessato.

² Se il sistema IAM esterno deve essere connesso, oltre al sistema IAM direttamente collegato, anche ad altri sistemi IAM della Confederazione, l'ODIC deve dare il proprio consenso all'approvazione della richiesta.

³ L'organo federale responsabile stipula un accordo con il Servizio richiedente, ne informa l'ODIC e conferisce il mandato per la connessione al fornitore di prestazioni competente.

⁴ Le richieste di modifiche o di disattivazione sono trattate analogamente alle richieste di connessione.

Art. 24 Connessione di sistemi IAM della Confederazione a sistemi IAM esterni

¹ I sistemi IAM della Confederazione possono essere connessi a un sistema IAM esterno o a una rete esterna per le identificazioni in qualità di fornitore di informazioni inerenti all'identificazione e all'autenticazione alle seguenti condizioni:

- a. La connessione consente alle persone ai sensi degli articoli 8 o 9 di accedere ai sistemi d'informazione gestiti da esterni su mandato della Confederazione o a sistemi d'informazione esterni dei quali necessitano per poter eseguire i loro compiti legali.
- b. La Confederazione e l'operatore del sistema d'informazione hanno stipulato un accordo che disciplina il rapporto sotto il profilo giuridico, organizzativo e tecnico.
- c. La connessione è configurata in modo da poter essere utilizzata unicamente per accedere a sistemi d'informazione predefiniti.

² L'ODIC disciplina mediante istruzioni i requisiti da soddisfare in materia di sicurezza d'intesa con l'organo responsabile per il corrispondente sistema IAM e periodicamente ne verifica il rispetto.

³ È altresì possibile partecipare a una rete internazionale per le identificazioni sulla base di un trattato internazionale a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni.

Sezione 8: Registrazione e statistiche degli accessi; documentazione

Art. 25 Registrazione degli accessi ai sistemi IAM

¹ Il sistema IAM registra le autenticazioni e la trasmissione di dati concernenti l'identità solo per il tempo e nella misura necessari per consentire una gestione sicura e regolata/ordinata dei propri sistemi e di quelli a valle.

² I dati inerenti agli accessi vengono distrutti al più tardi dopo due anni. Essi non vengono archiviati.

³ È fatta salva la registrazione più dettagliata, la conservazione prolungata o l'archiviazione dei dati inerenti agli accessi a un determinato sistema d'informazione laddove poggi su una base giuridica particolare.

Art. 26 Trasmissione dei dati inerenti agli accessi a sistemi IAM

¹ I gestori dei sistemi IAM della Confederazione possono trasmettere i dati inerenti all'autenticazione e alla trasmissione di dati concernenti l'identità al Servizio competente per i singoli sistemi a valle.

² A tal fine, tramite il responsabile per la protezione dei dati, va inviata all'organo responsabile per il sistema IAM una richiesta scritta in cui vengono indicati lo scopo e le basi giuridiche. La trasmissione può essere concordata in maniera analoga anche nell'accordo operativo stipulato tra l'organo responsabile e l'operatore del sistema IAM.

³ In base ai principi vigenti per l'ottenimento di servizi informatici in seno alla Confederazione la trasmissione può essere effettuata a titolo oneroso.

Art. 27 Statistiche riguardanti i sistemi IAM

Per far fronte alle esigenze del Servizio responsabile per il sistema IAM o per il sistema d'informazione a valle si possono elaborare statistiche sugli accessi. I dati personali devono essere resi anonimi.

Art. 28 Inventario e documentazione

¹ Ogni organo che ai sensi della presente ordinanza è responsabile per un sistema IAM, per un servizio di elenchi o per un altro sistema d'informazione gestisce un inventario di quanto segue:

- a. i propri sistemi IAM e servizi di elenchi;
- b. i sistemi d'informazione da cui sono ottenuti automaticamente i dati;
- c. i sistemi d'informazione i cui dati vengono forniti automaticamente;
- d. tutti i sistemi IAM con cui è connesso il proprio sistema IAM.

² I documenti e i giustificativi importanti, in particolare le richieste ai sensi della presente ordinanza, devono essere conservati almeno finché sono validi.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione

L'ODIC emana le istruzioni amministrative e tecniche per realizzare e gestire i sistemi IAM della Confederazione.

Art. 30 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 6 dicembre 2013 sui servizi di elenchi della Confederazione¹³ è abrogata.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero

...

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹³ RU 2013 4553

Allegato
(Art. 11 cpv. 1 e 4 nonché art. 13 cpv. 1 e 2)

Categorie di dati

Avvertenza preliminare: per il significato degli asterischi () si veda l'articolo 11 capoverso 4.*

	Servizi di elenchi	Sistemi IAM; persone ai sensi degli artt. 8 e 9 lett. a	Sistemi IAM; persone ai sensi dell'art. 9 lett. b
a. Dati personali:			
1. Cognome(i) attuale(i)*	X	X	X
2. Nome(i) attuale(i)*	X	X	X
3. Data di nascita		X	X
4. Sesso		X	X
5. Appellativo*	X	X	X
6. Titolo*	X	X	X
7. Iniziali*	X	X	X
8. Identificativi personali locali	X	X	X
9. Denominazione della professione*	X	X	X
10. Lingua per la corrispondenza*	X	X	X
b. Dati relativi al rapporto con il datore di lavoro / mandante			
1. Rapporto di lavoro (interno / esterno)*	X	X	
2. Unità organizzativa*	X	X	X
3. Futura attribuzione a un'unità organizzativa	X	X	
4. Categoria di personale		X	
5. Numero personale (anche cantonale)	X	X	
6. Funzione*	X	X	
7. Designazione del posto*	X	X	

8. Identificazione del sistema d'informazione concernente il personale (fonte)	X	X	
9. Data di entrata / data di partenza	X	X	
c. Dati di contatto			
1. Luogo di lavoro e indirizzo postale professionale*	X	X	X
2. Numero dell'ufficio*	X		
3. Elementi dell'indirizzo professionale* come indirizzo di posta elettronica*, numeri di telefono*, numero di fax, indirizzo VOIP*	X	X	X
4. Elementi dell'indirizzo* (per i collaboratori e gli incaricati*) o elementi dell'indirizzo privato	X	X	X
d. Dati sulle funzioni professionali			
1. Iscrizioni registrate in albi professionali ufficiali (medico, pubblico ufficiale rogatore, avvocato ecc.)			
2. Funzioni secondo il registro di commercio e altri registri di rappresentanza			
e. Dati tecnici			
1. Dispositivi, sistemi, applicazioni ecc. attribuiti	X	X	X
2. Elementi dell'indirizzo, numeri d'identificazione ecc.	X		
3. Linguaggio di sistema dei dispositivi, connessioni ecc.	X	X	X
4. Chiave pubblica dei certificati digitali*	X	X	X
5. Gruppi di autorizzazioni	X	X	X
6. Nomi per la registrazione nei sistemi IT	X	X	X
7. Password		X	X
8. Ultimo login		X	X
9. Tentativi di login falliti		X	X
10. Status (attivo / passivo)		X	X